



# **COMUNE DI BERZO INFERIORE**

Provincia di Brescia

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE**

*(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)*

(approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 07/05/2018)

## **Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 "Incentivi per funzioni tecniche" del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (di seguito denominato semplicemente «Codice»).
2. Il Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico - amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente responsabile.
4. L'incentivo verrà ripartito anche al personale che, al momento della liquidazione dell'incentivo maturato per attività prestate direttamente, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione Comunale.
5. Rientrano nell'ambito applicativo del presente Regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
6. Restano comunque escluse dall'incentivo le attività connesse a Lavori Pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di Permesso di Costruire o di altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del Permesso di Costruire e che non prevedono l'applicazione del Codice degli appalti.

## **Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche**

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113 – comma 1 del Codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113 – comma 2 del Codice.
2. La somma stanziata per l'incentivo per funzioni tecniche (secondo la percentuale stabilita in relazione all'ammontare degli importi posti a base di gara) dovrà essere prevista nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o dell'intervento, già a partire dal progetto di fattibilità tecnico ed economica o, qualora mancante, nel primo dei successivi livelli di progettazione.
3. Possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'art. 23 – comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
4. Presupposti per il riconoscimento dell'incentivo relativo agli appalti di servizi e forniture, oltre ai requisiti sopra indicati, sono:
  - la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'Amministrazione Comunale;
  - l'individuazione del referente per l'esecuzione dei servizi e/o delle forniture.

5. Per quanto riguarda i lavori la percentuale di cui al comma 1 viene graduata come segue:

<b>Importo posto a base di gara (al netto dell'IVA) Lavori</b>	<b>Quota da destinare al fondo</b>
fino a Euro 5.225.000,00	2%
oltre Euro 5.225.000,00	1%

6. Per quanto riguarda i beni e servizi la percentuale è così graduata in ragione della complessità dei servizi o delle forniture da acquisire:

<b>Importo posto a base di gara (al netto dell'IVA) Servizi e forniture</b>	<b>Quota da destinare al fondo</b>
da Euro 40.000,00 fino a Euro 1.000.000,00	2%
oltre Euro 1.000.000,00	1%

7. Il fondo non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di appalto si registrino dei ribassi d'asta.
8. Per i compiti svolti dal personale di una Centrale Unica di Committenza (CUC) nell'espletamento di procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della Centrale Unica di Committenza (CUC), una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 1.

### **Art. 3 - Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche**

- L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, ai sensi del comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità e i criteri definiti e adottati nel presente Regolamento, tra i soggetti che svolgono le funzioni previste dall'art. 113 – comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché tra i loro collaboratori, come di seguito indicato:
  - **45%** al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
  - **20%** al personale a cui compete la procedura (esclusa la figura del R.U.P.);
  - **10%** al personale dell'Ufficio Ragioneria; nel caso di procedure affidate all'Ufficio Ragioneria detta percentuale sarà assegnata all'Ufficio Segreteria;
  - **5%** al personale dell'Ufficio Segreteria;
- Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione Comunale.
- Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:
  - di programmazione della spesa per investimenti;
  - di valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
  - di responsabile unico di procedimento;
  - di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
  - di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
  - di collaudatore statico.
- Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti Europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni

elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

#### **Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti**

1. Di norma le attività incentivate con il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, sono svolte con personale interno, salvo motivate eccezioni.
2. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
3. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa, anche appartenenti a servizi diversi.
4. Di norma ai collaboratori viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 35% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica (R.U.P.). Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta andrà adeguatamente motivata.
5. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività (R.U.P.).
6. L'affidamento delle funzioni tecniche è gestito dal competente Responsabile del Servizio, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale. Per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse.
8. Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il R.U.P., contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà comunicare, previa motivazione, il nuovo team.
9. Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del R.U.P. e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.

#### **Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo**

1. La quota di fondo di cui all'art. 3 – comma 1 del presente Regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

– **per le Opere o Lavori:**

<b>Attività (art. 113 – comma 2)</b>	<b>Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo</b>
Programmazione interventi, valutazione preventiva progetti e fase d'appalto (procedure di gara)	30%
Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.)	45%
Fase di esecuzione contratto e chiusura procedimento	25%
	<b>100%</b>

– per i Servizi e Forniture:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Programmazione interventi, valutazione preventiva progetti e fase d'appalto (procedure di gara)	30%
Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.)	45%
Fase di esecuzione contratto e chiusura procedimento	25%
	<b>100%</b>

2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:
- 2.1 Per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico:
- al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuto l'65% del peso della stessa nell'ambito del fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, di cui al precedente comma 1;
  - al relativo collaboratore, formalmente individuato, che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, viene riconosciuto il restante 35%;
  - nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la quota da destinare al dipendente assegnatario delle funzioni tecniche rimane al 65%; la restante quota pari al 35% viene suddivisa tra tutti i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal dirigente / responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento;
  - qualora il responsabile delle funzioni tecniche non dispone di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel Regolamento Comunale per la corrispondente attività;
  - nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.
- 2.2 Per le funzioni tecniche svolte per l'attività di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), al dipendente interessato viene erogata per intero la quota corrispondente alla relativa attività. In presenza di collaboratori, la restante quota del 35% viene distribuita tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come di seguito specificato:
- **20%** al personale a cui compete la procedura (esclusa la figura del R.U.P.);
  - **10%** al personale dell'Ufficio Ragioneria; nel caso di procedure affidate all'Ufficio Ragioneria detta percentuale sarà assegnata all'Ufficio Segreteria;
  - **5%** al personale dell'Ufficio Segreteria;

## **Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo**

1. La corresponsione dell'incentivo è effettuata dal Responsabile del Servizio competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione Comunale, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
3. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

## **Art. 7 - Termini temporali e penalità**

1. Nella fase di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del Codice, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività non saranno ripartite tra i soggetti interessati determinando economie di spesa.

## **Articolo 8 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore**

1. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 92 – commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale allegato ed approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 in data 11/11/2015.
2. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano altresì agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D.Lgs. n. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 114/2014, e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale allegato ed approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 in data 11/11/2015.
3. Il presente Regolamento si applica esclusivamente alle funzioni tecniche di cui al precedente art. 1 - comma 2, poste in essere a partire dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e quindi dal 19/04/2016.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.